



originale

COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione _____ Ordinaria in _____ 1^a Convocazione

N° 2 del 31.01.2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento dei Comitati di Quartiere.

L'anno duemiladiciassette _____, il giorno Trentuno
del mese di Gennaio _____, alle ore 17.55 in Sora e nella
Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle
modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
01) Sindaco DE DONATIS ROBERTO	SI				
1) CASCHERA LINO	SI		9) COLETTA NATALINO	SI	
2) MOSTICONE ALESSANDRO	SI		10) BRUNI MASSIMILIANO	SI	
3) LECCE ANTONIO	SI		11) TERSIGNI ERNESTO	SI	
4) DE GASPERIS FRANCESCO	SI		12) TERSIGNI VALTER		SI
5) PETRICCA SERENA	SI		13) D'ORAZIO MARIA PAOLA		SI
6) CASTAGNA SIMONA	SI		14) DI STEFANO LUCA	SI	
7) FARINA ANTONIO	SI		15) PINTORI FABRIZIO	SI	
8) DE DONATIS FLORIANA	SI		16) VINCIGUERRA AUGUSTO	SI	

Presenti n. 15 assenti n. 2

Presiede l'Avv. Antonio Lecce

Assiste, con funzioni di Segretario Generale del Comune Dr. Amedeo Scarsella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Gli interventi dei relatori e dei Consiglieri risultano integralmente riportati sul verbale della seduta, agli atti d'ufficio, ed ai quali si fa pieno riferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Sora, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto Comunale al Titolo IV, Capo II, Istituti di Partecipazione, e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di Quartiere;
- i Comitati di Quartiere costituiscono strumenti di partecipazione popolare ai sensi degli artt. 8 e 17 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto Comunale;

Ritenuto di dover approvare un regolamento disciplinante l'istituzione, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento dei Comitati di Quartiere;

Visto l'allegato schema di regolamento dei Comitati di Quartiere, composto di n. 23 (ventitre) articoli, che disciplina i principi generali di funzionamento, gli organi ed il sistema elettorale dei Comitati stessi;

Ritenuto di dover approvare il citato Regolamento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Presenti 15 – Astenuti // - Votanti 15 – Favorevoli 15 – Contrari //

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento dei Comitati di Quartiere composto di n. 23 (ventitre) articoli, che disciplina i principi generali di funzionamento, gli organi ed il sistema elettorale dei Comitati stessi, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.



Comune di Sora
REGOLAMENTO dei
COMITATI DI
QUARTIERE

Allegato alla Delibera di C.C. n. 2 del 31.01.2017

Sommario

TITOLO I	3
PRINCIPI GENERALI	3
<i>Articolo 1</i>	3
<i>(Disposizioni generali e aspetto normativo)</i>	3
<i>Articolo 2</i>	3
<i>(Quartieri)</i>	3
<i>Articolo 3</i>	4
<i>(Comitati di Quartiere: natura)</i>	4
<i>Articolo 4</i>	4
<i>(Comitati di Quartiere: funzioni primarie)</i>	4
<i>Articolo 5</i>	4
<i>(Comitati di Quartiere: funzioni consultive e prerogative)</i>	4
<i>Articolo 6</i>	5
<i>(Libera iniziativa e collaborazione con l'Ente)</i>	5
<i>Articolo 7</i>	5
<i>(Partecipazione al Comitato di Quartiere)</i>	5
<i>Articolo 8</i>	6
<i>(Assemblea costituente)</i>	6
<hr/>	
TITOLO II	7
GLI ORGANI	7
<i>Articolo 9</i>	7
<i>(Organi)</i>	7
<i>Articolo 10</i>	7
<i>(Assemblea di Quartiere)</i>	7
<i>Articolo 11</i>	8
<i>(Consiglio Direttivo)</i>	8
<i>Articolo 12</i>	9
<i>(Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere)</i>	9
<i>Articolo 13</i>	9
<i>(Presidente)</i>	9
<i>Articolo 14</i>	10
<i>(Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere)</i>	10
TITOLO III	11
SISTEMA ELETTORALE	11
<i>Articolo 15</i>	11

<i>(La fase preparatoria le elezioni)</i>	11
<i>Articolo 16</i>	11
<i>(Elettorato attivo)</i>	11
<i>Articolo 17</i>	11
<i>(Elettorato passivo)</i>	11
<i>Articolo 18</i>	11
<i>(Incompatibilità e ineleggibilità)</i>	11
<i>Articolo 19</i>	12
<i>(Presentazione delle candidature)</i>	12
<i>Articolo 20</i>	12
<i>(Votazioni)</i>	12
TITOLO IV	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
<i>Articolo 21</i>	14
<i>(Concomitanza con elezioni previste da norme statali)</i>	14
<i>Articolo 22</i>	14
<i>(Pubblicizzazione)</i>	14
<i>Articolo 23</i>	14
<i>(Norme di rinvio)</i>	14

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Disposizioni generali e aspetto normativo)

Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Il metodo è la programmazione condivisa consapevole e partecipata.

Il Comune di Sora, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto al Titolo IV, Capo II, Istituti di Partecipazione, e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di Quartiere.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative e il funzionamento dei Comitati di Quartiere quali strumenti di partecipazione popolare ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 267 del 2000 ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto Comunale.

I Comitati di Quartiere operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Comitati di Quartiere possono predisporre discipline riguardanti il proprio funzionamento da riportare nei rispettivi Statuti in ~~conformità al presente Regolamento.~~

I suddetti Statuti devono essere depositati in copia presso il Comune.

Lo Statuto dovrà essere fondato sui principi di democraticità, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Articolo 2

(Quartieri)

Il Comune di Sora riconosce sul proprio territorio la presenza di quartieri.

L'estensione territoriale dei singoli quartieri è determinata dalla Giunta Comunale. La deliberazione di proposta territoriale è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'ente, al fine di acquisire ogni contributo da parte dei cittadini interessati.

La Giunta Comunale sulla base delle proposte acquisite, mediante atto adeguatamente motivato, fissa in via definitiva l'estensione territoriale dei singoli quartieri.

Articolo 3

(Comitati di Quartiere: natura)

Il Comitato di Quartiere è un istituto di partecipazione del Comune di Sora finalizzato a favorire la partecipazione attiva e propositiva dei cittadini alla vita amministrativa comunale.

Il Comitato di Quartiere non ha personalità giuridica.

Il Comitato di Quartiere è politicamente imparziale, non ha alcun fine di lucro ed è fondato unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti.

Al Comitato di Quartiere l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario di promozione della partecipazione democratica da parte dei cittadini.

Il Comitato di Quartiere opera per fini civici, sociali, culturali e solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere in armonia con gli interessi generali del Comune: la cura dei beni comuni, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio del quartiere e la promozione del senso di comunità tra gli abitanti del quartiere stesso.

Articolo 4

(Comitati di Quartiere: funzioni primarie)

Il Comitato di Quartiere svolge funzioni primarie quali:

- a) la collaborazione e il confronto con gli altri organi istituzionali del Comune;
- b) il coinvolgimento di tutti gli enti, le associazioni e i gruppi d'interesse collettivo presenti e operanti nel quartiere;
- c) l'analisi delle problematiche e delle esigenze del quartiere;
- d) la redazione e la promozione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere (sviluppo culturale, sicurezza sociale, tutela del verde pubblico, mobilità e trasporti, controllo del territorio, decoro urbano, ecc.);
- e) la cura condivisa e la tutela civica e ambientale del quartiere;
- f) il recupero e il riutilizzo di spazi e luoghi di interesse collettivo;
- g) piccoli interventi pubblici per migliorare il decoro del quartiere, in conformità agli strumenti regolamentari del Comune di Sora;
- h) la formulazione di proposte in ordine alla gestione dei servizi pubblici del quartiere;
- i) la promozione degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale.

Articolo 5

(Comitati di Quartiere: funzioni consultive e prerogative)

I Comitati di Quartiere, rappresentati dal proprio Presidente o delegato ovvero dal proprio Consiglio Direttivo, possono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione

Comunale debba pianificare rilevanti interventi a medio-lungo termine aventi un'incidenza diretta o indiretta sul quartiere stesso, nei seguenti ambiti:

- a) gestione del territorio, urbanistica e ambiente;
- b) servizi alla persona;
- c) opere pubbliche;
- d) mobilità.

La consultazione preventiva si svolge su proposta documentata e motivata della Giunta o del Consiglio Comunale in base all'argomento trattato e alla sua portata.

I Comitati di Quartiere, rappresentati dal proprio presidente o delegato ovvero dal proprio Consiglio direttivo, hanno inoltre la facoltà di:

- a) formulare proposte di bilancio finalizzate alla realizzazione di interventi e progettualità riguardanti il proprio quartiere, nello spirito del bilancio partecipato, garantendo comunque nella proposta il rispetto del pareggio di bilancio;
- b) su iniziativa ed invito scritto del Sindaco, a partecipare con diritto di parola a riunioni con i componenti della Giunta Comunale prima che la stessa esamini atti e provvedimenti riguardanti il quartiere;
- c) su invito scritto dei presidenti delle commissioni consiliari, a partecipare con diritto di parola alle sedute delle commissioni consiliari che abbiano in oggetto la discussione di atti e provvedimenti importanti riguardanti il proprio quartiere;
- d) utilizzare locali comunali a titolo gratuito, eventualmente disponibili, o in alternativa locali di altre istituzioni (es. scuole se presenti sul territorio del quartiere).

Le valutazioni espresse dai Comitati di Quartiere non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Comunale ovvero degli organi istituzionali locali.

Articolo 6

(Libera iniziativa e collaborazione con l'Ente)

Per gli scopi e le funzioni enunciati nei precedenti articoli 3 e 4, il Comitato di quartiere dovrà operare nel rispetto del presente regolamento, delle normative e/o regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti, rapportandosi con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 7

(Partecipazione al Comitato di Quartiere)

Fa parte del Comitato di Quartiere, e di conseguenza ha diritto a partecipare all'Assemblea di Quartiere, chi ha compiuto il 16° anno di età e ha la residenza e/o portatore di interesse.

Fanno altresì parte del Comitato di Quartiere, e di conseguenza hanno diritto a partecipare all'Assemblea di Quartiere, tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose con sede nel quartiere.

L'adesione al Comitato di Quartiere è libera e gratuita.

È ammessa la partecipazione del cittadino ad un solo comitato di quartiere come residente (comma 1 del presente articolo) e/o come portatore di interesse (comma 2 del presente articolo). L'opzione di partecipare al Comitato di Quartiere come portatore di interesse va effettuato dall'interessato con propria dichiarazione, soggetta a controllo a campione nei termini di legge.

Articolo 8

(Assemblea costituente)

Pur essendo istituiti a seguito di deliberazione di Giunta Comunale, al fine di salvaguardare la natura associativa e lo spirito di partecipazione democratica su cui si fonda, per la costituzione del Comitato di Quartiere è necessaria un'Assemblea Costituente di almeno 80 aderenti, assicurando la presenza di uomini e donne.

Tutte le procedure e le attività finalizzate all'adesione all'Assemblea Costituente del Comitato di Quartiere sono curate direttamente dall'Amministrazione Comunale attraverso avvisi pubblici che contengono informazioni sui tempi e modi attraverso cui manifestare la propria adesione.

L'Assemblea Costituente cura tutte le azioni finalizzate alle prime elezioni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Costituente si scioglie con l'elezione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 9 (Organi)

Sono organi del Comitato di Quartiere:

- a) l'Assemblea di Quartiere
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice-Presidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere

L'organo di coordinamento di tutti i Comitati di Quartiere è la Conferenza dei Quartieri, formata dai Presidenti dei singoli Comitati.

Tutte le cariche e le relative funzioni sono esercitate gratuitamente e rappresentano attività volontarie e di servizio a favore del quartiere.

Gli organi del quartiere hanno sede nel relativo territorio.

Articolo 10 (Assemblea di Quartiere)

L'Assemblea di Quartiere è composta da tutti gli aventi diritto a partecipare al Comitato di Quartiere come disciplinato dall'art. 7 del presente regolamento.

L'assemblea di Quartiere ha lo scopo di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo tramite pubbliche elezioni;
- b) promuovere e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del quartiere all'attività amministrativa del Comune;
- c) collaborare con il Consiglio Direttivo indirizzandone l'attività e approvandone il programma annuale;
- d) comunicare direttamente al Consiglio Direttivo la volontà e le proposte dei residenti e/o portatori di interesse circa la situazione sulla vita dei quartieri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero quando lo richiedano il Sindaco o almeno 80 aventi diritto a partecipare all'Assemblea di Quartiere, attraverso una richiesta scritta completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, da inoltrare al Presidente del Comitato di Quartiere, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco.

L'assemblea è convocata tramite manifesti esposti almeno 7 giorni prima della convocazione stessa nei luoghi pubblici del quartiere, nonché tramite comunicazione via e-mail ai suoi componenti; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea stessa.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere fatte pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, il Presidente del Comitato di Quartiere può inoltrare richiesta scritta per la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente del Comitato di quartiere o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che ha l'onere di coordinare i lavori e di garantire la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le decisioni dell'Assemblea, salvo nel caso delle elezioni del Consiglio Direttivo, sono prese attraverso il voto palese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato nominato all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di diritto ai sensi del presente articolo, mentre in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale composto di 9 componenti eletti democraticamente dall'Assemblea di Quartiere secondo quanto riportato agli artt. 15 e seguenti del presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo si occupa di individuare gli obiettivi e la definizione delle funzioni di sviluppo del quartiere, realizzando quanto enunciato agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, e rappresenta la volontà collettiva dei cittadini del quartiere, facendo sintesi dei bisogni e delle esigenze del quartiere stesso.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

Entro 10 giorni dopo le regolari elezioni, il Sindaco o un assessore da lui delegato convoca e presiede la prima seduta del Consiglio Direttivo per procedere all'elezione del Presidente ed alla nomina delle altre cariche.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal proprio Presidente che formula e comunica l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della riunione e provvede ad inoltrare la comunicazione cartacea e/o elettronica ai singoli componenti.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche da almeno 3 dei componenti, ovvero con una richiesta scritta di almeno 50 cittadini residenti e/o portatori di interesse nel quartiere attraverso una richiesta scritta completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, indicando i punti all'ordine del giorno. Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti o di almeno 50 cittadini residenti e/o portatori di interesse nel quartiere, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente ed è necessaria la presenza di almeno 5 componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale, dandone opportuna informazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti delle Consulte e di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza e competenza, possano portare un utile contributo ai lavori iscritti all'ordine del giorno della convocazione.

Il Consiglio Direttivo delibera con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato nominato all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono per le cause espressamente previste dal Testo Unico degli enti locali, ovvero a seguito di tre assenze non giustificate consecutive.

Nel caso di decadenza e/o di dimissioni di uno o più componenti del Comitato Direttivo il Presidente procede alla surroga con il primo dei non eletti e a seguire. In caso di decadenza e/o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente procede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 20 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade quando, per qualsiasi motivo, il numero dei componenti si riduce a 4; in tal caso il Sindaco convoca un'Assemblea di Quartiere straordinaria per procedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo e nomina un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

Il componente del direttivo in caso di 3 assenze ingiustificate e consecutive di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o per cause di forza maggiore, sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti.

Articolo 12

(Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere)

Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere. Il Sindaco o un assessore delegato provvedono alla convocazione della Conferenza dei Presidenti di regola almeno una volta l'anno. La conferenza può autoconvocarsi su richiesta di almeno 2/3 dei Presidenti dei Comitati di Quartiere.

Articolo 13

(Presidente)

Il Presidente del Comitato di Quartiere è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alle elezioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Il Presidente dura in carica 3 anni.

La carica di Presidente può essere ricoperta per un massimo di 2 mandati, anche non consecutivi.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato di Quartiere;
- b) è componente di diritto della Conferenza dei Quartieri;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea di Quartiere;
- d) nomina il segretario ed il tesoriere tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) sottoscrive i verbali e la corrispondenza;
- f) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- g) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Consigli Direttivi degli altri Comitati di Quartiere;
- h) trasmette all'Amministrazione Comunale petizioni e proposte esaminate e approvate dal Comitato di Quartiere.

Articolo 14

(Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, eletto anche esso dal Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento e ne assume la carica in caso di decesso o dimissioni del Presidente.

Il Presidente è assistito dal Segretario, nominato dallo stesso Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea di Quartiere, di custodire gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

Il Presidente è assistito dal Tesoriere, nominato dallo stesso Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo, per l'eventuale tenuta della contabilità di eventuali iniziative ed attività promosse dal Comitato.

TITOLO III

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 15

(La fase preparatoria le elezioni)

La preparazione delle prime elezioni del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere viene curata dall'Assemblea Costituente del Comitato stesso.

Le successive elezioni vengono curate e preparate dal Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 16

(Elettorato attivo)

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il 16° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni e che hanno la residenza, e/o portatori di interesse, nel quartiere, compresi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel quartiere, e che non siano cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 (solo per maggiorenni), nonché tutti i titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose con sede nel quartiere.

Articolo 17

(Elettorato passivo)

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente articolo 16, ad eccezione di quanto previsto nel seguente articolo 18.

Nessuno può essere candidato ed eletto in più di un Consiglio Direttivo.

Articolo 18

(Incompatibilità e ineleggibilità)

In materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti i Comitati di Quartiere, si applicano le norme stabilite dal Capo Secondo (art. 55 e seguenti) del T.U. sul nuovo ordinamento degli Enti locali e, per quanto di pertinenza, quelle del d.lgs. n. 39/2013.

Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quelle di Consigliere e/o Assessore di questo Comune o della Regione Lazio, di Sindaco della città di Sora, di componente del Parlamento nazionale, nonché i membri del Clero e degli ordini di tutte le confessioni religiose.

I Consiglieri di Quartiere che intendano candidarsi alle cariche di cui al comma precedente dovranno rassegnare le proprie dimissioni da Consigliere di Quartiere almeno sessanta giorni prima

delle elezioni cui saranno candidati. In ogni caso gli stessi decadono dal momento della sottoscrizione della candidatura.

La carica di componente del Consiglio di Quartiere è altresì incompatibile con l'incarico di componente di altro Consiglio Direttivo, di componente designato dal Comune nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché con lo svolgimento della funzione di segretario o coordinatore o componente di organismi direttivi di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali formalmente assegnato a livello cittadino, provinciale, regionale o nazionale.

La mancanza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 17, la presenza di cause di ineleggibilità di cui al comma 1 o delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo comportano la nullità dell'eventuale elezione del soggetto ineleggibile o incompatibile, la sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità o esistenza di cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica, con surroga a favore del primo dei candidati non eletti.

Articolo 19

(Presentazione delle candidature)

Per le prime elezioni del Comitato di Quartiere è l'Assemblea Costituente, entro 15 giorni dalla sua formazione, ad indire le elezioni del Consiglio Direttivo, fissandone la data, indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature e curandone l'organizzazione e il regolare svolgimento. L'Assemblea Costituente deve assicurare la più ampia informazione nel quartiere su tutte le fasi succitate.

~~Per tutte le elezioni successive alla prima, gli adempimenti descritti nel precedente comma 1 vengono svolti dal Consiglio Direttivo uscente che sostituisce, pertanto, l'Assemblea Costituente. Il Consiglio Direttivo indice le elezioni entro 30 giorni dalla scadenza del proprio mandato di 3 anni.~~

Per la presentazione delle candidature si deve garantire la più ampia partecipazione e la presenza di ambedue i generi in un rapporto minimo di 70 a 30, pena la nullità della lista stessa.

Allo scopo di poterne verificare la regolarità e darne comunicazione appropriata ai cittadini del quartiere, entro 15 giorni prima dalla data delle elezioni le candidature devono essere presentate all'Assemblea Costituente e, per le elezioni successive alla prima, al Consiglio Direttivo uscente, su apposito modulo preparato e fornito dalla stessa Assemblea, ovvero dal Consiglio Direttivo, in cui indicare gli estremi anagrafici del candidato, a cui va allegata una dichiarazione di accettazione della candidatura che attesti l'assenza dei motivi di incompatibilità e di ineleggibilità sanciti dal precedente art. 17, corredata dalla copia di un valido documento di riconoscimento.

L'Assemblea Costituente per le prime elezioni, e per le elezioni successive alla prima il Consiglio Direttivo, iscrive i candidati ammessi alle elezioni in una lista elettorale unica in cui sono riportati il nome e il cognome e la via di residenza dei candidati, dandone massima visibilità nel quartiere, e convoca un'Assemblea di Quartiere da tenersi nella settimana precedente le elezioni per la presentazione pubblica dei candidati al Consiglio Direttivo.

Articolo 20

(Votazioni)

L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall'Assemblea di Quartiere sulla base di un'unica lista.

Il giorno delle votazioni, l'Assemblea Costituente, e per le elezioni successive alla prima il Consiglio Direttivo, istituisce il Seggio Elettorale presso la sede del Comitato di Quartiere o in un altro luogo, al chiuso o all'aperto, ricadente nel territorio del quartiere.

Il seggio è composto da quattro elettori maggiorenni non candidati, scelti tra i componenti dell'Assemblea di Quartiere, che sono chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente, di Segretario e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.

Il seggio elettorale resta aperto per almeno 4 ore consecutive sia nella mattina che nel pomeriggio del giorno delle votazioni. Gli elettori devono presentarsi al seggio con un valido documento d'identità attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16. Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dai componenti il Seggio. Le votazioni si svolgono nel rispetto del principio di segretezza del voto. A ciascun elettore viene consegnata un'unica scheda dove sono indicati i nomi e cognomi dei candidati e delle candidate, con l'indicazione della via di residenza. Pena la nullità della scheda e del voto, si vota esprimendo la doppia preferenza: un voto per un uomo, un voto per una donna. Alla chiusura del seggio si procede immediatamente allo scrutinio dei voti.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente del Seggio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio Comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Direttivo. A parità di voti prevale l'anzianità.

Il verbale delle votazioni, la lista dei candidati e le schede votate, bianche e nulle utilizzate per il voto vanno conservate e trasmesse in copia all'Ufficio Comunale di riferimento.

Il Comune di Sora collabora alla organizzazione e alla pubblicizzazione dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

(Concomitanza con elezioni previste da norme statali)

In caso di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, non potranno tenersi le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati di quartiere dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e per 30 giorni successivi alla data delle elezioni stesse.

Articolo 22

(Pubblicizzazione)

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è reso, inoltre, disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Comunale di riferimento.

Articolo 23

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Avv. ANTONIO LECZE



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. AMEDEO SCARSELLA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



N. 220 GA /Albo On Line

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

SORA, LI 7 FEB. 2017


IL MESSO COMUNALE

Sig.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. AMEDEO SCARSELLA



E' divenuta esecutiva, ai sensi del 3 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

il 17 FEB. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

